

Trainees and Guests

Assicurazione per praticanti e ospiti

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)
Edizione 01.2001

Indice

1. parte	Disposizioni comuni	2
Art. 1	Scopo dell'assicurazione	2
Art. 2	Estensione dell'assicurazione	2
Art. 3	Persone assicurate	2
Art. 4	Inizio e durata dell'assicurazione	2
Art. 5	Validità territoriale dell'assicurazione	2
Art. 6	Determinazione del premio	2
Art. 7	Pagamento dei premi	2
Art. 8	Modifica dei premi	2
Art. 9	Prestazioni non assicurate	2
Art. 10	Provvedimenti per le prestazioni	2
Art. 11	Diritto di credito proprio della persona assicurata	3
Art. 12	Violazione degli obblighi comportamentali	3
Art. 13	Pretese verso terzi	3
Art. 14	Scioglimento del contratto dopo un sinistro	3
Art. 15	Foro competente	3
Art. 16	Diritto integrativo	3

2. parte	Condizioni per l'Assicurazione per costi di guarigione	3
Art. 1	Prestazioni dell'Assicurazione per costi di guarigione	3
3. parte	Condizioni per l'Assicurazione del capitale d'invalidità o decesso	4
Art. 1	Prestazioni dell'Assicurazione del capitale d'invalidità	4
Art. 2	Prestazioni dell'Assicurazione del capitale di decesso	4
Art. 3	Infortunio – infortuni non assicurati	4
Art. 4	Malattia – malattie non assicurate	4

1. parte Disposizioni comuni

Art. 1 Scopo dell'assicurazione

Stipulando un'assicurazione per Trainees and Guests, il contraente assicurativo può assicurare praticanti e ospiti provenienti dall'estero durante il periodo di soggiorno in Svizzera o in una filiale in Europa.

Art. 2 Estensione dell'assicurazione

Il contratto comprende a scelta le seguenti assicurazioni:
Costi di guarigione (malattia, infortunio) 2. parte
Capitale d'invalidità o di decesso
(infortunio e infortunio aereo) 3. parte

Art. 3 Persone assicurate

Sono assicurati gli ospiti stranieri del contraente durante il loro soggiorno organizzato dal contraente, che deve poterlo comprovare.

Art. 4 Inizio e durata dell'assicurazione

L'assicurazione inizia al momento dell'arrivo della persona assicurata nel Paese ospitante e dura fino alla partenza della stessa dal Paese ospitante.

L'assicurazione si estingue sempre alla data di fine del programma di visita concordata per iscritto tra il contraente e il visitatore.

Il contratto viene stipulato per la durata di 12 mesi. Il contratto si rinnova tacitamente sempre di un altro anno, qualora non sia stato disdetto per iscritto almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Art. 5 Validità territoriale dell'assicurazione

L'assicurazione è valevole per gli eventi che accadono in Europa. L'Europa comprende anche gli Stati del bacino del Mediterraneo e gli Stati dell'ex Unione Sovietica fino agli Urali. Il Principato del Liechtenstein e le enclave di Büsingen e Campione sono equiparati alla Svizzera.

Art. 6 Determinazione del premio

Ogni anno, il contraente comunica alla CSS SA prima della redazione della fattura dei premi il numero di giorni di visita previsti per l'anno civile a venire (numero dei visitatori x numero dei giorni di soggiorno). La CSS SA calcola in seguito il premio lordo annuo in base al premio giornaliero indicato nella polizza e al numero di giorni di visita comunicati. La CSS SA si riserva in ogni momento il diritto di richiedere ai servizi per il personale del contraente un giustificativo dettagliato comprovante i giorni di visita comunicati, oppure di effettuare direttamente un controllo in loco. Qualora dovesse emergere che il numero dei giorni di visita dichiarato sia inferiore a quello reale, la CSS SA ha il diritto di esigere un corrispondente premio complementare.

Art. 7 Pagamento dei premi

I premi sono riportati nella polizza. Essi sono dovuti anticipatamente per tutta la durata del contratto stabilita nella polizza.

Art. 8 Modifica dei premi

- 8.1 Se vi è una modifica dei premi durante il periodo di durata del contratto, la CSS SA può richiedere l'adeguamento del contratto con effetto a partire dal seguente anno assicurativo. A questo scopo, la CSS SA deve comunicare al contraente le nuove condizioni contrattuali al più tardi 25 giorni prima della fine dell'anno assicurativo.
- 8.2 Se il contraente assicurativo non è d'accordo con le nuove regole del contratto, questi può disdire con effetto alla fine dell'anno assicurativo in corso la parte del contratto

interessata dalla modifica, oppure il contratto nel suo insieme.

- 8.3 Se il contraente assicurativo fa uso di tale opportunità, il contratto si estingue nella misura stabilita dal contraente alla scadenza dell'anno assicurativo. Per essere valida, la disdetta deve pervenire presso la CSS SA al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo. La mancata disdetta da parte del contraente equivale ad approvazione dell'adeguamento del contratto.

Art. 9 Prestazioni non assicurate

- 9.1 La CSS SA non fornisce prestazioni nel Paese nel quale la persona assicurata è domiciliata.

- 9.2 Non sono assicurate le spese che sarebbero occorse anche in caso di regolare andamento del viaggio o del soggiorno, in particolare i normali costi dei biglietti per l'utilizzo di mezzi di trasporto (ferrovie, aerei, navi, taxi, ecc.).

- 9.3 I costi di guarigione che sono stati pagati da un terzo avente responsabilità civile o che risultano a carico di un'assicurazione statale o obbligatoria non vengono pagati dalla CSS SA.

- 9.4 La CSS SA non fornisce prestazioni per pretese che siano in rapporto con:

- 9.4.1 eventi bellici, a meno che l'assicurato non sia stato sorpreso fuori dalla Svizzera dallo scoppio delle ostilità. In questo caso, la copertura assicurativa cessa solo 14 giorni dopo l'inizio degli eventi bellici.

Se la persona assicurata è vittima di un dirottamento aereo, la CSS SA paga invece le prestazioni complete, anche qualora il dirottamento avvenga in un Paese coinvolto in eventi bellici.

La CSS SA non fornisce alcuna prestazione se la persona assicurata è vittima di un dirottamento aereo che si verifica più di 48 ore dopo lo scoppio di una guerra/di un conflitto.

– nella/nel quale siano coinvolti la Svizzera o uno dei Paesi confinanti;

– nella/nel quale siano implicati Paesi extraeuropei, sia che si tratti di Paesi che combattono gli uni contro gli altri, sia che uno di essi combatta contro un Paese europeo.

- 9.4.2 disordini di ogni natura (a meno che l'assicurato comprouvi di non essere stato implicato in essi);

- 9.4.3 partecipazione a gare, rally, competizioni o allenamenti simili con veicoli a motore o imbarcazioni a motore;

- 9.4.4 pratica deliberata di attività criminali o delittuose, o tentativi in tal senso;

- 9.4.5 grave alcolemia (oltre l'1‰), abuso di droghe o di medicinali;

- 9.5 Non sono assicurati malattie e infortuni già sopravvenuti all'inizio del viaggio oppure che la persona assicurata avrebbe dovuto riconoscere come tali.

- 9.6 Non sono assicurati gli esami e i trattamenti ambulatoriali di routine, a meno che essi siano dovuti a un evento acuto sopravvenuto e siano motivati da un punto di vista medico.

Art. 10 Provvedimenti per le prestazioni

- 10.1 In linea di principio, la CSS SA procede all'evasione dei casi di sinistro con il contraente assicurativo.

- 10.2 La CSS SA deve essere informata senza indugio. I costi della notifica (telefono, fax, telex, telegramma, ecc.) saranno rimborsati alla persona assicurata.

- 10.3 Se viene utilizzato a spese della CSS SA un mezzo di trasporto, questo deve risultare adatto alle circostanze. Si dovrà concordare con la CSS SA quale mezzo di trasporto usare. Quando lo si utilizzerà, si dovrà scegliere il tragitto più breve.

- 10.4 Particolarità
- In caso di malattia o infortunio, si dovrà far sì che al più presto vengano prestate cure mediche appropriate.
 - Il medico curante deve essere sollevato dall'obbligo al segreto professionale nei confronti della CSS SA. Ogni persona assicurata è tenuta a sottoporsi a un esame presso i medici incaricati dalla CSS SA.
 - In caso di decesso di una persona assicurata, la CSS SA deve essere avvisata tempestivamente, in modo che essa possa, prima che abbia luogo la sepoltura, far eseguire a sue spese un'autopsia (a spese della CSS SA), nell'eventualità che il decesso possa essere avvenuto anche per cause estranee all'infortunio. I sopravvissuti aventi diritto devono acconsentire all'autopsia; in caso contrario, la CSS SA può ridurre le sue prestazioni.

Art. 11 Diritto di credito proprio della persona assicurata

La CSS SA concede alla persona assicurata un diritto di credito proprio.

Art. 12 Violazione degli obblighi comportamentali

Se la persona assicurata viola in modo colposo i suoi obblighi di annunciare o di agire, e influenza in questo modo l'estensione del sinistro, la CSS SA può ridurre o rifiutare le sue prestazioni. Il diritto alle prestazioni si estingue in modo particolare quando nella dichiarazione di sinistro sono state fatte intenzionalmente e dolosamente delle dichiarazioni false o sono stati sottaciuti dei fatti, anche se per l'assicuratore non ne risulti alcun svantaggio.

Art. 13 Pretese verso terzi

Se la CSS SA fornisce prestazioni per le quali la persona assicurata avrebbe potuto far valere il suo diritto anche presso terzi, questi deve cedere i suoi diritti alla CSS SA (senza i diritti derivanti dall'Assicurazione del capitale d'invalidità e di decesso).

Art. 14 Scioglimento del contratto dopo un sinistro

- 14.1 Dopo ogni evento per il quale la CSS SA fornisce prestazioni,
- il contraente può sciogliere il contratto al più tardi 14 giorni dopo aver avuto notizia dell'avvenuto pagamento;
 - la CSS SA può sciogliere il contratto al più tardi al momento del pagamento.
- 14.2 L'assicurazione si estingue
- 14 giorni dopo che il contraente assicurativo ha ricevuto dalla CSS SA la notifica della disdetta. I premi sono rimborsati proporzionalmente.
 - non appena la CSS SA è in possesso della disdetta del contraente assicurativo. I premi non vengono rimborsati dalla CSS SA.

Art. 15 Foro competente

La persona assicurata o l'avente diritto può promuovere un'azione giudiziaria contro la CSS SA nel suo luogo di domicilio svizzero o a Lucerna.

Art. 16 Diritto integrativo

A complemento delle presenti condizioni, si applica la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

2. parte Condizioni per l'Assicurazione per costi di guarigione

Art. 1 Prestazioni dell'Assicurazione per costi di guarigione

- 1.1 Per ogni infortunio, infortunio aereo o malattia la CSS SA eroga prestazioni fino alla somma assicurativa indicata nella polizza:
- trattamenti curativi eseguiti o prescritti da un medico o un chiropratico, scientificamente riconosciuti e necessari dal punto di vista medico;
 - degenze ospedaliere prescritte da un medico (per i soggiorni di cura occorre richiedere l'autorizzazione della CSS SA);
 - tutti i servizi prescritti da un medico ed eseguiti da personale infermieristico diplomato o messo a disposizione da un'istituzione per la durata delle misure curative;
 - noleggio o primo acquisto di mobili per malati (come stampelle, appoggi), a condizione che tali oggetti siano prescritti da un medico;
 - spese per acquistare per la prima volta protesi, occhiali, apparecchi acustici e mezzi ausiliari ortopedici, a condizione che tali oggetti siano prescritti da un medico. La CSS SA assume i costi di riparazione o di sostituzione (valore a nuovo) di tali oggetti, se essi sono stati danneggiati o distrutti in occasione di un infortunio o infortunio aereo che richiede trattamenti curativi;
 - azioni di salvataggio e di recupero (per queste ultime al massimo CHF 10 000);
 - il trasporto necessario nel più vicino ospedale adatto;
 - i costi supplementari dovuti al viaggio diretto di rientro prescritto dal medico al luogo di domicilio o il rimpatrio in un ospedale nel luogo di domicilio dell'assicurato. Se l'assicurato ha bisogno di essere accompagnato, la CSS SA assume i costi che ne derivano;
 - il recupero e il rimpatrio della salma. La CSS SA si occupa delle formalità necessarie a tale scopo;
- 1.2 Per ogni infortunio, eccettuato l'infortunio aereo, e per ogni caso di malattia i primi CHF 500 sono a carico dell'assicurato (quota-parte).
- 1.3 I costi di guarigione saranno versati per le cure ambulatoriali e per quelle stazionarie come segue:
- a) Ambulatoriale:
- secondo le tariffe usuali per prestazioni mediche da parte di medici certificati e riconosciuti nel Paese nel quale si esegue il trattamento.
 - tariffe per pazienti privati o tariffe estere superanti di oltre il 20% gli importi di base dei medici svizzeri previsti per pazienti appartenenti a una cassa malati non saranno considerate come tariffe abituali del Paese in questione e saranno rimborsate soltanto secondo la scala del valore per punto dei medici svizzeri.
- b) Stazionario:
- nei Cantoni svizzeri, secondo la tariffa in vigore per la divisione comune (camera con più letti)
 - all'estero, secondo le tariffe in vigore nel Paese in cui si svolge il trattamento per la degenza in una camera a più letti, con più di due letti.

3. parte Condizioni per l'Assicurazione del capitale d'invalidità o decesso

Art. 1 Prestazioni dell'Assicurazione del capitale d'invalidità

Se in seguito a un infortunio o a un infortunio aereo una persona assicurata diventa presumibilmente invalida a vita, la CSS SA versa il capitale in base al grado dell'invalidità.

Grado dell'invalidità:

La CSS SA paga

- a) in caso d'invalidità totale, l'intero capitale indicato nella polizza;
- b) in caso d'invalidità parziale, le seguenti percentuali del capitale indicato nella polizza, se la perdita o l'inutilizzabilità di un organo o di un senso sono totali:

per un braccio all'altezza del gomito o sopra l'articolazione del gomito	70 %
per un avambraccio o una mano	60 %
per un pollice	20 %
per un indice	10 %
per un altro dito	5 %
per una gamba all'altezza dell'articolazione del ginocchio o sopra essa	60 %
per una gamba sotto l'articolazione del ginocchio	50 %
per un piede	40 %
per la vista da entrambi gli occhi	100 %
per la vista da un occhio	30 %
per la vista da un occhio, se prima dell'infortunio la vista dell'altro era già completamente persa	70 %
per l'udito di ambedue le orecchie	60 %
per l'udito di un orecchio	15 %
per l'udito di un orecchio, se prima dell'infortunio l'udito dell'altro era già completamente perso	45 %
per il senso del gusto	10 %
per il senso dell'odorato	10 %
per la milza	10 %
per un rene	20 %

- 1.1 Se la perdita o l'inutilizzabilità sono solo parziali: una percentuale proporzionalmente minore
- 1.2 Se un infortunio o un infortunio aereo interessa più parti del corpo, le percentuali sono addizionate. Il grado dell'invalidità non supera mai, tuttavia, il 100 %.
- 1.3 Se la persona assicurata era già invalida prima di un infortunio o di un infortunio aereo, la CSS SA paga la differenza fra il capitale risultante dal grado d'invalidità precedente e il capitale calcolato in base al grado d'invalidità complessivo.
- 1.4 Se non è possibile determinare il grado d'invalidità secondo i summenzionati principi, esso viene stabilito sulla base delle limitazioni permanenti delle funzioni fisiche o psichiche e dei loro effetti sulle attività e i lavori esclusivamente non professionali; per i bambini sino al 20° anno d'età compiuto, tuttavia, tenendo conto degli effetti presumibili sulla loro attività lucrativa futura.
- 1.5 Qualora la persona assicurata deceda a seguito dell'infortunio o dell'infortunio aereo assicurato, la CSS SA computa le prestazioni d'invalidità alle prestazioni in caso di decesso.
- 1.6 Se al momento dell'infortunio o dell'infortunio aereo la persona assicurata ha compiuto il 65° anno d'età, la CSS

SA versa in luogo del capitale una rendita vitalizia. Essa ammonta per ogni CHF 1000 di capitale d'invalidità a una somma annua di CHF 93. L'entità di essa si basa sul grado dell'invalidità.

Art. 2 Prestazioni dell'Assicurazione del capitale di decesso

- 2.1 Se una persona assicurata decede a seguito di un infortunio o di un infortunio aereo, la CSS SA paga il capitale indicato nella polizza alle persone designate per iscritto dalla persona assicurata. Se la persona assicurata non ha designato alcuna persona, come suoi beneficiari vengono considerati il congiunto, in assenza di esso i figli, in assenza di essi manchino i genitori, in assenza di essi i fratelli e le sorelle o i loro discendenti. In assenza di questi superstiti, vengono pagati solo i costi per la sepoltura, sino all'entità del capitale.
- 2.2 In caso di decesso, la somma assicurata ammonta per i bambini sino al 16° anno d'età compiuto a CHF 10 000, anche se nella polizza è indicata una somma maggiore.

Art. 3 Infortunio – infortuni non assicurati

- 3.1 Si considera come infortunio l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a fattore esterno straordinario. Le seguenti lesioni corporali sono parificate all'infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:
 - fratture che non siano chiaramente da ricondursi a una malattia;
 - lussazioni di articolazioni;
 - lacerazioni del menisco;
 - lacerazioni muscolari;
 - stiramenti muscolari;
 - lacerazioni dei tendini;
 - lesioni dei legamenti;
 - lesioni del timpano
- 3.2 Sono considerati come infortuni anche:
 - l'inalazione involontaria di gas o vapori e l'ingestione inavvertita di sostanze tossiche o acide;
 - congelamenti, colpi di calore, insolazioni, nonché danni alla salute causati da raggi ultravioletti, escluse le ustioni solari;
 - l'annegamento
- 3.3 Non sono assicurate le conseguenze dovute a interventi sulla propria persona eseguiti dalla persona assicurata stessa, come pure il suicidio e l'autolesione, oppure i relativi tentativi, anche se effettuati in stato di incapacità di discernimento.
- 3.4 Se l'infortunio non è che parzialmente causa del decesso o dell'invalidità, la CSS SA paga solo la corrispondente parte del capitale. Tale parte viene determinata sulla base di una perizia medica.

Art. 4 Malattia – malattie non assicurate

- 4.1 Si considera come malattia qualsiasi danno alla salute indipendente dalla volontà della persona assicurata e che non è classificabile come infortunio o postumo di infortunio.
- 4.2 L'assicurazione non copre:
 - le malattie croniche di cui la persona assicurata soffre o ha sofferto in passato;
 - gli stati di affaticamento ed esaurimento, i disturbi nervosi e psichici;
 - la gravidanza e il parto;
 - le affezioni ai denti o alle mascelle.